

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E OFFICINE di CARTIGLIANO S.p.A.

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata per brevità: UNIVERSITA'), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___/___/___, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, in piazza Pugliatti 1, 98122 Messina (Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833)

E

La Officine di Cartigliano S.p.A. (di seguito denominata per brevità :OdC), con sede legale in Cartigliano (VI) Via San Giuseppe, 2 Codice Fiscale e P. IVA: 00167890243 rappresentata dal dr. Antonio Polato qualità di Presidente e Rappresentante Legale.

Premesso che

- La OdC è assegnataria del progetto di Ricerca Industriale "Nuovo sistema per la lunga conservazione a temperatura ambiente di liquidi e granulari alimentari mediante trattamento a radiofrequenza auto modulante denominato DAITEC" prot. MIUR N°DM47495;
- in data 18 ottobre la OdC ha inviato al Prof. Vincenzo Chiofalo una richiesta di disponibilità ad effettuare attività di consulenza nell'ambito del progetto sopra indicato secondo il capitolato tecnico ed il budget che si allegano alla presente per formarne parte integrante;
- per l'esecuzione delle attività previste - quali, per esempio, la piattaforma sensoriale e/o l'impianto pilota lattiero-caseario - si rende necessario l'uso di strumentazioni del laboratorio di Ateneo denominato PanLab, gestito dalla società Unimelabsrl;
- L'Università degli Studi di Messina, nella seduta del CdA del _____ ha dato parere favorevole alla stipula della presente convenzione, affidando la gestione amministrativa al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (CARECI) dell'Ateneo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Essendo la OdC assegnataria del progetto di Ricerca Industriale "Nuovo sistema per la lunga conservazione a temperatura ambiente di liquidi e granulari alimentari mediante trattamento a radiofrequenza auto modulante denominato DAITEC" prot. MIUR N°DM47495, affida all'UNIVERSITA', che Accetta un contratto di ricerca da svolgersi presso il laboratorio di Ateneo denominato PANLAB sotto la direzione del responsabile scientifico prof. Vincenzo Chiofalo. Il programma di ricerca secondo quanto approvato dall'esperto scientifico del M.I.U.R. e riportato nel Capitolato Tecnico prevede le seguenti attività:

- a) Studio e caratterizzazione chimico-nutrizionale e organolettico-sensoriale dei prodotti alimentari oggetto del progetto di R&S. I prodotti selezionati oggetto del progetto di ricerca e sviluppo, riconducibili al settore latte caseario (att.2.3/OR2) saranno sottoposti a caratterizzazione chimico-nutrizionale. Per le determinazioni analitiche si utilizzeranno metodi A.O.A.C e/o (in funzione della matrice) metodologie rapide e innovative tramite strumentazione NIR, NIT, FTIR che, come il FoodScan (FOSS), il MilkoScan FT2 (FOSS), il FOSSOMATIC, sono in grado di determinare numerosi parametri sul latte e su matrici diverse dal latte come: Panna (grasso, proteine, lattosio, ST, RSM), Latte concentrato (grasso, ST, RSM), Latte per Neonati (grasso, ST, RSM) e prodotti fermentati (grasso, proteine, lattosio, ST, SnF, acido lattico, saccarosio, glucosio, fruttosio e zuccheri totali);
- b) Individuazione delle colture batteriche da utilizzare come indicatori e necessari per la validazione del processo di sterilizzazione, da scegliersi tra le specie termofile e sporigene (att.2.4/OR2);
- c) Analisi dei processi e delle filiere produttive, analisi delle problematiche legate ai processi di sterilizzazione dei diversi prodotti (att.2.6/OR2);
- d) Verifica dell'efficacia del trattamento a RF mediante sviluppo di processi di pastorizzazione sperimentale in parallelo rispetto a RF con impiego di impianto pilota lattiero-caseario dell'Università degli Studi di Messina per le tecnologie alimentari (att.5.2/OR5);
- f) Verifica delle criticità microbiologiche e dell'efficacia dei trattamenti mediante Challeng Test e/o Storage test (att.5.2/OR5);
- g) Verifica del mantenimento della qualità chimico-nutrizionale dei prodotti, prima e dopo il trattamento a RF a confronto con quello di pastorizzazione (att.5.2/OR5);
- h) Verifica del mantenimento della qualità sensoriale (gusto, colore, aroma) dei prodotti (shelf life, prima e dopo il trattamento a RF a confronto con quello di pastorizzazione a mezzo tecnologie di ultima generazione(att.5.2/OR5).

I responsabili designati dalle parti per la conduzione scientifica della presente proposta sono:

- **Per l'UNIVERSITA': prof Vincenzo Chiofalo**
- **Per la OdC: dr Antonio Polato**

Articolo 2

Il contratto, attivo dal momento della firma di entrambe le parti, avrà fine con il termine naturale del progetto di Ricerca Industriale approvato dal M.I.U.R. e previsto per il 30/09/2018, salvo eventuale proroga del progetto.

Articolo 3

L'UNIVERSITA' si impegna a fornire i risultati della Ricerca con relazione tecnica sulle attività svolte collegata alle attività di rendicontazione del progetto;

Articolo 4

Per l'esecuzione della Ricerca la OdC corrisponderà all'UNIVERSITA' la somma complessiva di EURO 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) più IVA. Tale somma deve intendersi comprensiva di ogni spesa

ed onere sostenuti per lo svolgimento della ricerca ed è in ogni caso comprensiva del valore d'uso, deterioramento e consumo delle apparecchiature e dei servizi già esistenti o da realizzarsi, di ogni prestazione di manodopera necessaria allo svolgimento della Ricerca, nonché delle attività amministrative prestate dall'UNIVERSITA'.

L'UNIVERSITA' potrà affidare, nell'ambito del presente contratto, l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate, o conferire incarichi di collaborazione, o destinare una quota al finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca.

Resta inteso che, nell'ipotesi di una rimodulazione delle attività previste di cui all'art. 1, le parti si impegnano a rivedere di comune accordo la somma complessiva riportata all'art. 14.

Articolo 5

Il compenso di cui al precedente articolo verrà erogato come segue:

1. 20% + IVA di legge (acconto) al momento della stipula;
2. 30% + IVA di legge al sesto mese dalla firma del contratto;
3. 40% + IVA di legge al dodicesimo mese dalla firma del contratto;
4. 10% + IVA di legge (saldo finale) alla consegna della relazione finale di progetto.

Le somme suindicate saranno erogate tramite bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Messina, presso -IBAN IT 16W 02008 16511 000300029177I, a fronte di emissione di fatture proforma che verranno successivamente regolarizzate e rilasciate al Committente al riscontro dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6

Premesso che quanto forma oggetto della presente RICERCA è strettamente riservato e fatto salvo il diritto di autore del responsabile della ricerca, resta inteso che tutti i risultati della RICERCA, brevettabili e non brevettabili, sono proprietà della OdC che potrà sfruttarli direttamente, tramite sua Consociata o terzi in Italia e all'estero. Le parti si impegnano a pervenire a successivi accordi per definire l'ulteriore compenso da riconoscere all'Università in caso di brevettazione dei risultati ottenuti nell'ambito della Ricerca oggetto del presente contratto ed in caso di sfruttamento industriale degli stessi.

1. L'UNIVERSITA' nella persona del responsabile scientifico del programma di Ricerca di cui alla presente proposta e dei suoi collaboratori, si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla OdC circa i risultati ottenuti nel corso della Ricerca, i fatti, le informazioni, le cognizioni e i documenti qualora ne venga a conoscenza sia casualmente sia attraverso informazioni fornite dalla OdC stessa.
2. I risultati del presente contratto potranno essere divulgati e/o pubblicati solo ed esclusivamente con l'autorizzazione scritta della OdC.
3. L'UNIVERSITA' esonera la OdC da ogni responsabilità civile per danni subiti dal proprio personale e dai propri beni o beni di terzi, ad essa affidati nell'esecuzione delle attività di Ricerca di cui al presente articolo 1.

Articolo 7

È espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su dichiarazione di una delle due parti qualora lo svolgimento delle attività inerenti la ricerca non avvenga in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto la OdC corrisponderà all'Università l'importo delle spese sostenute e/o impegnate, in base al contratto, fino al momento della risoluzione. Nel caso in cui l'iter progettuale non giunga all'ottenimento del Decreto di Concessione, il presente contratto si risolve automaticamente dopo giusta comunicazione da inoltrarsi da parte dell'OdC, fatte salve le quote di compenso già corrisposte.

Articolo 8

Le Parti convengono di comporre in via amichevole ogni eventuale contrasto che dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione interpretandola secondo correttezza e buona fede. Per eventuali controversie relative all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, le Parti concordemente indicano come Foro competente il Tribunale di Messina.

Articolo 9

Il presente contratto è soggetto ad I.V.A., il medesimo contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della OdC.

Cartigliano, li _____

per la Officine di Cartigliano S.p.A.

l'Amministratore Delegato

Messina, li _____

per l'Università degli Studi di Messina

il Magnifico Rettore
